

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE

Art. 1 * DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA GIURIDICA – DURATA

1. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, di seguito detto l'Ente, è una Associazione tra il Comune di Trieste, la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine, la Provincia di Gorizia, la Provincia di Pordenone, ed altri enti pubblici e soggetti privati. Per la propria comunicazione istituzionale e pubblicitaria è possibile l'utilizzo della dicitura "Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia".
2. L'Ente ha sede in Trieste ed è governato dalle disposizioni del presente statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione in data 17 dicembre 1991 e modificato dall'Assemblea dei Soci nelle sedute del 19 gennaio 2000 e del 29 novembre 2000 per conformarsi al dettato del DM 04.11.1999, n° 470 del Ministero Beni e Attività Culturali, e nelle sedute del 24 luglio 2007 e 14 giugno 2013.
3. L'Ente è un'Associazione soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
4. La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2 * SOCI

1. Sono soci fondatori necessari della Associazione il Comune di Trieste e la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia; sono soci fondatori la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine, la Provincia di Gorizia, la Provincia di Pordenone.
2. Possono essere soci dell'Associazione enti o soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a quello dei soci fondatori.
3. I soci fondatori necessari assumono l'obbligo di far parte dell'Associazione fino al 2020.

Art. 3 * SCOPI

1. L'Ente, Teatro Stabile di produzione ad iniziativa pubblica, persegue senza fini di lucro lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla diffusione, allo sviluppo ed al sostegno della cultura nel settore teatrale, con particolare riferimento al teatro di prosa.
2. Tale attività si esplica con particolare attenzione al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel quadro della disciplina statale e regionale concernente l'attività teatrale di prosa.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Ente cura in particolare:
 - a. l'attività di produzione di spettacoli teatrali, da presentare nella propria sede, sul territorio regionale e ove richiesto. Tale attività potrà essere svolta anche all'estero, con particolare attenzione ai paesi confinanti. L'attività di produzione potrà essere svolta anche in collaborazione con altri enti teatrali pubblici o privati;
 - b. il sostegno del Teatro nazionale d'arte e di tradizione nell'ambito della stagione teatrale a Trieste e nell'ambito regionale, coordinando la sua azione con l'Ente Teatrale del Friuli-Venezia Giulia;
 - c. l'attuazione di programmi di scambio con le organizzazioni similari;
 - d. la custodia e la valorizzazione del patrimonio delle marionette di Podrecca;
 - e. l'organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, incontri e convegni diretti alla promozione della cultura teatrale, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e per la gioventù nonché al mondo del lavoro;
 - f. la valorizzazione della cultura teatrale regionale e del repertorio italiano contemporaneo;
 - g. l'organizzazione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale artistico e tecnico nel settore teatrale anche in collaborazione con altri Enti;
 - a. il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le Università degli Studi e con l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore.

4. Nel perseguimento dell'attività di produzione degli spettacoli l'Ente privilegia la distribuzione degli spettacoli sul territorio della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia e in altri teatri stabili pubblici.

5. Ai fini di un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente potrà anche provvedere direttamente, ovvero indirettamente anche mediante partecipazione a società all'uopo costituite, alla gestione di attività di ristorazione e bar, nonché vendita di prodotti editoriali e multimediali relativi all'attività e alla cultura teatrale, sempre esclusivamente nell'ambito dell'edificio del Politeama Rossetti. I proventi derivanti da tali attività dovranno essere destinati alle finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 4 * PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui al successivo art. 5, dagli impianti, attrezzature tecniche, scene, costumi e arredi e da ogni altro bene proveniente a qualsiasi titolo.

Art. 5 * FONDO DI DOTAZIONE

1. Il Fondo di dotazione è costituito dagli apporti dei soci.

2. Al fondo di dotazione iniziale di lire trecentomilioni (pari a euro 154.937,07) che corrispondono al cinque per cento delle spese di diretta produzione accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 1989/1990, concorrono il Comune di Trieste con 90 milioni (pari a euro 46481,21), la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia con 150 milioni (pari a euro 77.468,53), la Provincia di Gorizia con 15 milioni (pari a euro 7.746,85), la Provincia di Pordenone con 15 milioni (pari a euro 7.746,85), la Provincia di Udine con 15 milioni (pari a euro 7.746,85) e la Provincia di Trieste con 15 milioni (pari a euro 7.746,85).

3. L'apporto congruo dei soci successivi viene stabilito dall'Assemblea dell'Ente con la deliberazione di ammissione.

Art. 6 * GESTIONE

1. L'Ente provvede alle spese della gestione con:

- a. i redditi del patrimonio e del fondo di dotazione;
- b. i proventi derivanti delle attività di istituto;
- c. i contributi ordinari annui dei soci fondatori necessari;
- d. i contributi ordinari annui dei soci eventuali;
- e. gli interventi finanziari statali;
- f. qualsiasi altro provento e qualsiasi altra erogazione, che provenga all'Ente e non sia espressamente destinata al patrimonio.

2. La contribuzione annua complessiva del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia non sarà inferiore alla sovvenzione ministeriale assegnata all'Ente per la stessa stagione teatrale.

3. La misura della contribuzione di cui alle lettere d) ed f) del primo comma viene stabilita fatte salve le determinazioni dell'organo deliberante di ciascun socio con il voto unanime dei soci in occasione della deliberazione del bilancio preventivo.

4. Ai fini della conferma dei decreti ministeriali di riconoscimento dell'ammissione dell'Ente alle sovvenzioni statali, i soci necessari, fatte salve le contribuzioni ordinarie annue, assicurano all'Ente la disponibilità del Politeama Rossetti di Trieste, la cui capienza è di oltre mille posti, perfettamente idonea alla rappresentazione al pubblico di spettacoli di prosa e contribuiscono prioritariamente alle spese del funzionamento dell'Ente.

Art. 7 * ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio economico dell'Ente segue la durata dell'anno solare in conformità alle prescrizioni emanate dal Ministero Beni e Attività Culturali.

Art. 8 * BILANCI

1. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.
2. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e ai soci che sono enti locali territoriali entro trenta giorni dalla loro approvazione, e al Ministero Beni e Attività Culturali entro i termini stabiliti dallo stesso.
3. L'Ente ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio economico nell'ambito del periodo stabilito dal Ministero Beni e Attività Culturali. Qualora, caduto tale periodo, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di disavanzo economico, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario straordinario nominato entro trenta giorni dal Presidente della Giunta Regionale. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero Beni e Attività Culturali nei successivi quindici giorni.

Art. 9 * ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente dell'Ente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10 * ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o delle persone designate a rappresentarli in virtù di deliberazioni assunte secondo l'ordinamento proprio degli enti partecipanti all'associazione.
2. La designazione dei rappresentanti deve essere comunicata entro novanta giorni dall'acquisto della qualità di socio ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data indetta per la riunione dell'Assemblea.
3. Le designazioni devono essere comunicate al Presidente in carica dell'Ente e devono essere corredate da copie dell'atto deliberato quando il socio sia ente pubblico o da mandato del legale rappresentante del socio che sia soggetto di diritto privato.
4. I rappresentanti rimangono in carica sino a comunicazione di loro sostituzione da essere eseguita con le medesime modalità previste per le designazioni.

Art. 11 * COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Ente delibera:
 - a) la nomina del Presidente dell'Ente nella persona del rappresentante del Comune di Trieste;
 - b) la nomina del Vice Presidente dell'Ente nella persona del rappresentante della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia;
 - c) la nomina degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) la nomina dei Revisori dei Conti;
 - e) l'ammissione dei nuovi soci e la determinazione del loro apporto al fondo di dotazione dell'Ente;
 - f) bilanci preventivi e consuntivi e l'ammontare dei contributi associativi annuali dovuti dai soci necessari ed eventuali;

- g) le modificazioni dello statuto;
 - h) lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un decimo dei rappresentanti dei soci con la specificazione degli argomenti dei quali si chiede la trattazione.
 3. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita a ciascun componente almeno quindici giorni liberi prima della convocazione.
 4. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e le indicazioni per la riunione in seconda convocazione.
 5. In casi eccezionali ed urgenti le convocazioni possono avvenire telegraficamente con preavviso di due giorni liberi.
 6. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente in sua assenza il Vice Presidente; in assenza anche di questi funge da Presidente dell'Assemblea il Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.
 7. L'Assemblea convocata per le elezioni del Presidente è presieduta dal componente più anziano di età.
 8. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
 9. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie dell'Ente è richiesta la presenza di due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 10. Per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
 11. Delle adunanze e delle deliberazioni devono essere redatti nel libro delle riunioni assembleari i relativi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario da lui nominato.

Art. 12 * PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni.
3. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, da essere sottoposte a ratifica nella riunione immediatamente successiva da essere convocata nei successivi quindici giorni.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 13 * CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente e dal Vice Presidente dell'Ente, da tre componenti nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro o della amministrazione, anche al di fuori dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni in conformità alla deliberazione assembleare di nomina; alla scadenza, il Presidente, il Vice Presidente, e i Consiglieri possono essere rinominati.
3. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati dalla carica rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio.
4. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate.
5. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14 * COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che non sono riservati all'Assemblea, in particolare:
 - a) approva i bilanci preventivi e consuntivi da essere sottoposti a deliberazione dell'Assemblea, ne verifica periodicamente gli stati di avanzamento;
 - b) traccia gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente in rispondenza con gli scopi statutari, determina i limiti finanziari entro i quali devono essere contenute le proposte di programmazione e delibera il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
 - c) delibera la consistenza dell'organico dell'Ente, le assunzioni ed il trattamento economico del personale e redige i regolamenti interni;
 - d) determina i limiti globali della spesa delle scritte degli attori, registi e tecnici per gli spettacoli di produzione;
 - e) delibera sui rapporti attivi e passivi con gli istituti di credito;
 - f) delibera sulle liti attive e passive;
 - g) nomina il Direttore dell'Ente scegliendo tra persone estranee al Consiglio e all'Assemblea, ed altamente qualificate per l'esperienza nel settore delle attività culturali teatrali e dell'organizzazione teatrale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte al mese nel periodo dell'attività teatrale ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente dell'Ente.
3. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno giorni tre prima della data fissata e deve contenere la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Su richiesta dei Consiglieri è possibile l'invio di tutte le comunicazioni tramite strumenti informatici.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

Art. 15 * DIRETTORE

1. Ha la direzione artistica e tecnico amministrativa e può proporre al Consiglio di Amministrazione la delega di compiti artistici o amministrativi ad altro personale o collaboratori dell'Ente.
2. È il capo del personale, sovrintende alla gestione dell'Ente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. In rispondenza agli scopi statutari, secondo gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente e nei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, predispone il programma artistico e finanziario del Teatro e propone le scelte degli spettacoli da produrre e degli spettacoli ospiti da inserire nella stagione teatrale.

4. Il rapporto d'impiego del Direttore è regolato dal C.C.N.L. dei dirigenti dello spettacolo sulla base di contratto della durata minima di anni tre e massima di anni cinque salvo rinnovi.

Art. 16 * COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo della gestione dell'Ente è svolto da un collegio composto da tre revisori nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. La nomina del Presidente avviene su decisione del Ministero Beni e Attività Culturali.

3. La nomina degli altri due componenti del Collegio dei revisori avviene per scelta tra persone iscritte nell'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti o negli Albi regionali dei Dottori Commercialisti e ragionieri.

4. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea, Si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile.

Art. 17 * NORMA FINALE

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto si rimanda agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE